

Quesito 23:

Con riferimento alla gara di cui in oggetto, si chiede quanto segue:

- nella risposta al quesito 18 si afferma che nel gruppo di lavoro, di cui al punto 12.1 del Disciplinare di gara, i consulenti possano non far parte del R.T.: in tal caso sono ritenuti subappaltatori di cui all' art. 22 del Disciplinare ed all' articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e non potranno superare quindi la quota del 30 per cento dell' importo complessivo del contratto;
- si dovranno presentare, pertanto, per i consulenti subappaltatori le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- la terna dei subappaltatori prevista dall'art.22 del Disciplinare dovrà essere presentata solo se si prevede di superare i limiti di euro 209.000 di cui all' art.35 del D.Lgs. 50/2016;
- nella risposta al quesito 18 si afferma altresì che il gruppo di lavoro, di cui al punto 12.1 del Disciplinare di gara, non possa essere costituito da persone giuridiche: nell' ambito delle risorse aggiuntive rispetto a quelle minime richieste, previste al punto 12.1 del Disciplinare di gara, si potranno coinvolgere, come subappaltatori, società di servizi specifici;
- l' articolo 22 del Disciplinare di gara prevede il subappalto di cui all' articolo 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, relativamente alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio: possono essere incaricate società o professionisti per l' espletamento di tali attività che si ritengono possano inquadarsi sempre nell' ambito delle risorse aggiuntive rispetto a quelle minime richieste, previste al punto 12.1 del Disciplinare di gara;
- nel caso precedente, tali attività non devono rientrare nell' importo minimo previsto per il subappalto del 30% dell' importo complessivo del contratto, di cui all'art 105 del D.Lgs. 50/2016.

Risposta 23:

Si rinvia agli atti di gara ed ai chiarimenti forniti in data 11/01/2017

Quesito 24:

con la presente siamo a chiedere i modelli da compilare per la partecipazione alla gara in oggetto, in un formato editabile (word, rtf, ec...), in modo tale da rendere più agevole la loro compilazione.

Risposta 24:

Si. All'interno del sito www.sogesid.it sezione *procedure di affidamento*>*procedure in corso* è possibile scaricare i modelli in formato editabile della procedura in oggetto.

Quesito 25:

Al punto 7.3. *Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico – organizzativo, comma C* della Disciplinare di Affidamento, viene richiesta la presentazione di “*certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. (Allegato XVII del Codice)*”.

Siamo a chiederle:

1. delucidazioni in merito al tipo di certificazioni richieste
2. la necessità di inviare le medesime certificazioni anche per i singoli componenti

Risposta 25:

1. In sede di presentazione dell'offerta il possesso dei requisiti deve essere soltanto dichiarato secondo le modalità di cui all'art. 7.3.C.
 2. Nell'art. 7.3.C non si fa riferimento a "singoli componenti" ma ai servizi analoghi.
-

Quesito 26:

1. Al punto "7.3. *Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico - organizzativo*" del Disciplinare, voce C si indica, come mezzo di prova dell'esecuzione dei servizi analoghi, la presentazione dei "certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti" clienti: in mancanza delle suddette certificazioni, è possibile, ed accettabile in questa procedura, provare la buona esecuzione dei servizi analoghi attraverso la presentazione di documenti alternativi quali audit, approvazioni del saldo, fatture quietanzate e altri documenti che contengano le informazioni richieste ma in un forma differente dallo schema indicato?
2. Sempre facendo riferimento al punto **7.3 voce C** del Disciplinare, sono considerati validi ai fini della qualificazione solo i servizi analoghi svolti nell'ambito della "Cooperazione Internazionale Bilaterale" italiana o sono ammissibili servizi svolti nell'ambito della Cooperazione Internazionale Bilaterale di altri paesi (Germania, Francia, UK, etc.)?
3. Nel Disciplinare al punto xxxx xxxx si fa riferimento alle precedenti esperienze analoghe dei membri del gruppo di lavoro nel settore della Cooperazione Internazionale Bilaterale mentre nel Capitolato, in relazione al Capo Progetto, al Project Manager ed agli Esperti Senior, si fa genericamente riferimento alle esperienze "cooperazione internazionale in campo ambientale": potete confermare che, ai fini della qualificazione dei membri del gruppo di lavoro, sono considerate valide le esperienze relative ai progetti finanziati dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali (Commissione Europea, EBRD, World Bank, Asian Development Bank, African Development Bank, Inter-American Development Bank, sistema ONU, OSCE, OECD, etc.)?
4. In questo senso, potete confermare che i servizi analoghi implementati dal candidato nell'ambito dei programmi delle summenzionate Istituzioni Finanziarie Internazionali non sono considerati eleggibili ai fini del soddisfacimento dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico - organizzativo?
5. Alla luce delle recenti interpretazioni del D. Lgs. 50/2016, potete confermare l'obbligatorietà della presentazione della terna di subappaltatori con l'esplicitazione della categoria di servizi che svolgeranno (Art. 22 Disciplinare) in sede di offerta?
6. La partecipazione in qualità di subappaltatori e/o come esperti all'implementazione del contratto, può precludere l'eventuale partecipazione alle gare successivamente bandite nei paesi oggetto delle attività di cooperazione e collegati alle attività dei lotti oggetto di questo procedimento, anche per l'implementazione di attività in settori specifici, sia quelli oggetto del bando di gara che quelli relativi ad altri settori (ad es. inquinamento atmosferico, qualità dell'aria, etc.)?
7. Potete confermare che gli importi giornalieri indicati al punto 8) del Capitolato, su cui andrà offerto il ribasso d'asta, sono da intendersi iva inclusa?
8. Potete chiarire se, per la gara specifica, soggetti non profit (ONG/ONLUS) iscritti alla camera di commercio (REA) ma non al registro imprese, considerato anche l'allineamento della giurisprudenza italiana alla definizione di operatore economico contenuta nella

direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 8), siano ritenuti ammissibili nella procedura e soddisfacenti i requisiti di cui al punto "7.2. *Requisiti di ordine professionale*" del Disciplinare?

9. Allo stesso modo, potete chiarire se i summenzionati soggetti non profit (ONG/ONLUS), iscritti alla camera di commercio (REA) ma non al registro imprese, sono considerati ammissibili quali soggetti ausiliari in caso di avvalimento?

Risposta 26:

1. In sede di presentazione dell'offerta il possesso dei requisiti deve essere soltanto dichiarato secondo le modalità di cui all' art. 7.3.C.;
 2. Sono ammissibili;
 3. Si conferma quanto previsto dal Capitolato tecnico.
 4. Si rinvia ai chiarimenti già forniti, in data 11/01/2017, in merito all'art. 7.3.C del Disciplinare di Affidamento;
 5. Trova applicazione quanto disposto dal d.lgs 50/2016;
 6. Quesito non pertinente;
 7. Gli importi indicati al punto 8 del Capitolato tecnico sono IVA esclusa.
 8. Si rinvia ai chiarimenti già forniti in data 11/01/2017;
 9. Si rinvia ai chiarimenti già forniti in data 11/01/2017.
-

Quesito 27:

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento in merito al Capitolato Tecnico, di cui al link <http://www.sogesid.it/allegati/gara/6889569C2F/All1-capitolato.pdf>, in particolare per il Lotto 1.

In esso, tabella a pag. 12, tra i titoli di studio richiesti per la figura professionale Esperto Senior in progettazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati, vengono incluse quella in Ingegneria, Chimica ed in Scienze Geologiche, mentre non viene menzionata la Laurea in Scienze Biologiche. In analogia a quanto peraltro già da Voi chiarito nel quesito 19, desideriamo chiedere se anche la Laurea in Scienze Biologiche possa considerarsi titolo di studio ammissibile per il bando in oggetto.

Risposta 27:

In merito al quesito posto, e ad integrazione e precisazione del chiarimento fornito al citato quesito 19 pubblicato in data 11/01/2017, si rappresenta che sono valutabili titoli di studio equipollenti ai sensi della normativa vigente.